

ALLEGATO A

Glossario (articolo 66, comma 2).

Con riferimento all'art.66 comma 2 vengono di seguito riportate le definizioni ed i termini previsti dal dpr 8 settembre 1997, n. 357/1997, nonché dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992) utili per una lettura dell'articolato della presente legge.

Direttiva 92/43/CEE "Habitat"	Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"	L.124/94	DPR 357/97	Presente legge
		ecosistema: un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono una unità funzionale.		
			aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.	
		diversità biologica: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie, e tra le		

Direttiva 92/43/CEE "Habitat"	Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"	L.124/94	DPR 357/97	Presente legge
		specie degli ecosistemi.		
<p>conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).</p>		<p>conservazione ex situ: la conservazione di elementi costitutivi della diversità biologica fuori dal loro ambiente naturale.</p> <p>conservazione in situ: la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali ed il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale, e nel caso di specie addomesticate e coltivate, l'ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche.</p>	<p>conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) dell'articolo 2.</p>	
<p>habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.</p>		<p>habitat: il luogo o tipo di sito dove un organismo o una popolazione esistono allo stato naturale.</p>	<p>habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.</p>	
<p>habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2: i) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale; ovvero ii) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; ovvero iii) costituiscono</p>			<p>habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che nel territorio dell'Unione europea, alternativamente: 1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale; 2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta; 3) costituiscono</p>	

Direttiva 92/43/CEE “Habitat”	Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”	L.124/94	DPR 357/97	Presente legge
<p>esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle sette regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea e pannonica e steppica. Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.</p>			<p>esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;</p>	
<p>tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.</p>			<p>tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A con un asterisco (*).</p>	
<p>stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.</p>			<p>stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito</p>	

Direttiva 92/43/CEE "Habitat"	Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"	L.124/94	DPR 357/97	Presente legge
<p>Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando</p> <p>— la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,</p> <p>— la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e</p> <p>— lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i) dell'art.1.</p>			<p>«soddisfacente» quando:</p> <p>1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;</p> <p>2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;</p> <p>3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) dell'articolo 2;</p>	
<p>habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.</p>			<p>habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.</p>	
<p>specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:</p> <p>i) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure</p> <p>ii) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di</p>			<p>specie di interesse comunitario : le specie, indicate negli Allegati B, D ed E che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:</p> <p>1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;</p> <p>2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i</p>	

Direttiva 92/43/CEE "Habitat"	Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"	L.124/94	DPR 357/97	Presente legge
<p>tale rischio, oppure iii) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure iv) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione. Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.</p>			<p>fattori alla base di tale rischio; 3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale; 4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.</p>	
<p>specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II.</p>			<p>specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) dell'art. 2 per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato B con un asterisco (*).</p>	
<p>stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la</p>			<p>stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e</p>	

Direttiva 92/43/CEE “Habitat”	Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”	L.124/94	DPR 357/97	Presente legge
<p>ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2; Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando — i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene, — l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e — esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.</p>			<p>l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato «soddisfacente» quando: 1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; 2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; 3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.</p>	
<p>sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.</p>			<p>sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.</p>	
			<p>proposto Sito di Importanza Comunitaria (pSIC): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea.</p>	
<p>Rete Natura 2000 (definizione ai sensi dell'art.3) : rete</p>				

Direttiva 92/43/CEE "Habitat"	Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"	L.124/94	DPR 357/97	Presente legge
<p>ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, che deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 2009/147/CE.</p>				
<p>Sito di Importanza Comunitaria (SIC): un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella</p>			<p>Sito di Importanza Comunitaria (SIC): un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato B o di una specie di cui all'allegato A in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» al fine di mantenere la diversità biologica</p>	

Direttiva 92/43/CEE “Habitat”	Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”	L.124/94	DPR 357/97	Presente legge
<p>regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.</p>			<p>nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.</p>	
<p>Zona Speciale di Conservazione (ZSC): un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.</p>			<p>Zona Speciale di Conservazione (ZSC): un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.</p>	
	<p>Zone di Protezione Speciale (ZPS) – (definizione ai sensi dell’art.4) : i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie di uccelli di cui all’All. I nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.</p>			<p>Zona di Protezione Speciale (ZPS) (definizione di cui all’art. 2 della Legge Regionale 06 aprile 2000, n. 56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche...”: un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione</p>

Direttiva 92/43/CEE "Habitat"	Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"	L.124/94	DPR 357/97	Presente legge
				geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'All. I della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa.
<p>esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.</p>			<p>esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione.</p>	
		<p>uso durevole: significa l'uso dei componenti della diversità biologica secondo modalità e ad un ritmo che non comportino una depauperazione a lungo termine, salvaguardando in tal modo il loro potenziale a soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future.</p>		
		<p>zona tutelata: significa un'area</p>		

Direttiva 92/43/CEE "Habitat"	Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"	L.124/94	DPR 357/97	Presente legge
		geograficamente delimitata, designata o regolamentata e gestita in modo tale da conseguire obiettivi di conservazione specifici.		
			reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta.	
			introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale.	
			specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie.	
			popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica.	
			autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano.	
			non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana.	
				ecotipo (definizione di cui all'art. 2 della Legge Regionale 06

Direttiva 92/43/CEE "Habitat"	Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"	L.124/94	DPR 357/97	Presente legge
				<p>aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche...": forma morfologicamente distinta entro una specie, prodotta dalla selezione naturale.</p>
				<p>sito di interesse regionale (sir) (definizione di cui all'art. 2 della Legge Regionale 06 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche...": un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata, che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o di una specie di interesse regionale.</p>
				<p>geosito di interesse regionale (gir) (definizione corrispondente a quella di geotopo di importanza regionale di cui all'art.2 della Legge Regionale 06 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche...": forma naturale del territorio, di superficie o sotterranea, costituita da particolari emergenze</p>

Direttiva 92/43/CEE "Habitat"	Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"	L.124/94	DPR 357/97	Presente legge
				geologiche, geomorfologiche e pedologiche, che presenta un rilevante valore ambientale, scientifi co e didattico, la cui conservazione e' strategica nell'ambito del territorio regionale.